

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01444/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Capozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vitaliano Mastrorosa, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per
l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex
lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Pasquale Giura, Alessia Lovergine, non costituiti in giudizio;

Alessia Lovergine, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Reggi Profeta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa sospensione cautelare degli effetti della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 1042 del 25.10.2022 recante “Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della graduatoria definitiva ivi riportata, nella parte in cui al ricorrente non è stato attribuito n. 1,5 punti in più per il possesso del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento - Economia e commercio – quale titolo equipollente a quelli indicati dal bando di concorso all'art. 7 comma 4 lett. a) con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo di 24 (anziché 22,5) e collocazione in posizione n. 30/32 (a seconda delle preferenze con gli ex aequo) anziché n. 62

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/5/2023

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 142 del 14.2.2023 “Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)”– profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”- Scorrimento graduatoria” nella parte in cui non è inserito il ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento della P.A. e di

Alessia Lovergine;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La Regione Puglia ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, per vari profili professionali.

Tra gli altri, è stato indetto il bando n. 16 "Specialista tecnico di policy" ambito "Salute" che prevede l'assunzione di n. 12 unità di personale. L'art. 2 del precitato bando prevede tra i requisiti di accesso alla selezione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: "1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; L-26 - Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; L-29 - Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; L-33 - Scienze Economiche; L-38 - Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali; L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche; L/SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LM-09 - Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale; LM-42 - Medicina Veterinaria; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari; LM-77 - Scienze economico - aziendali; LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali; LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009".

Quanto alla valutazione dei titoli, da parte della Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame e il superamento della stessa, l'art.7 del bando di concorso ha previsto l'attribuzione di "1,5 punti per laurea, diplomi di laurea,

laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”.

Il ricorrente ha presentato la propria domanda ove ha dichiarato quale titolo di accesso al concorso:

- di aver conseguito Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento - Economia e commercio - in data 24.10.2002 con voto 110/110 e lode.

Il ricorrente essendo in possesso della sola laurea suindicata – c.d. laurea “Vecchio Ordinamento” – non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla PA, di essere in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”, ciò in quanto la laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, sebbene titolo equipollente a quelli indicati dall'art. 7 comma 4 lett. a), è conseguita secondo un percorso di studi a ciclo unico.

Un'eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea, fermo restando che è stato comunque dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 pt.

Svolta la prova scritta, il ricorrente è risultato idoneo conseguendo il punteggio di 22,5/30.

In esito alla pubblicazione della graduatoria del concorso, lo stesso ha tuttavia appreso di essersi collocato in posizione n. 62 con un punteggio complessivo pari a 22,5.

L'amministrazione resistente non ha attribuito al ricorrente l'ulteriore punteggio di 1,5 pt. previsto dall'art. 7 comma 4 lett. a, pur essendo a conoscenza che lo stesso è in possesso di un titolo di laurea che è superiore a quella triennale o di primo livello richiesto quale requisito di ammissione al concorso, ed è equipollente a quelli contemplati dalla stessa disposizione del bando che attribuisce il predetto punteggio aggiuntivo.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione artt. 3, 10, 11, 97 e 117 Cost; Violazione e falsa applicazione del D. Interministeriale 9.7.2009; Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7); Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, violazione del principio di *favor participationis*, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

L'art. 7 comma 4 lett. a), del bando stabilisce di attribuire punti 1,5 ai possessori di "laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso".

Il tenore letterale della norma non comprenderebbe tra i titoli valutabili la laurea quadriennale vecchio ordinamento che sia stata utilizzata per l'ammissione al concorso - in questo caso in Economia e Commercio - ch'è un percorso di studi a ciclo unico e quadriennale.

Tuttavia, il Decreto interministeriale del 9.7.2009 all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (previgente al DM 509/2009), lauree specialistiche (che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/2009) e lauree magistrali (che fanno riferimento al DM 270/04).

In violazione del principio del *favor participationis* l'amministrazione resistente non ha riconosciuto al ricorrente alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 4 del bando di concorso per la laurea quadriennale in Economia e Commercio, che costituirebbe titolo superiore alla laurea triennale in Economia ed è equipollente a quella specialistica.

Sarebbe illogico e contrario ai principi che informano le procedure di concorso – volte alla selezione dei soggetti più qualificati – non riconoscere il punteggio ulteriore previsto dalla predetta norma del bando per i concorrenti in possesso della laurea vecchio ordinamento che è sì indicata tra i requisiti di accesso, ma è certamente un titolo di valenza superiore alla laurea triennale che costituisce il titolo minimo per partecipare alla selezione di che trattasi.

2) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7);

Violazione e falsa applicazione del D. Interministeriale 9.7.2009; Violazione e falsa applicazione art. 3 e 6 L. 241/1990; Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e par condicio, ingiustizia manifesta;

Ove dovesse ritenersi che la clausola del bando indicata non consenta un'interpretazione tale da consentire il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di 1,5 pt. al ricorrente, titolare della laurea in Economia, allora la stessa deve ritenersi illegittima perché in contrasto con le equipollenze stabilite dal decreto interministeriale 9.7.2009.

Tale interpretazione non permetterebbe di valutare le lauree vecchio ordinamento ed anche le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

3) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7). Violazione del principio del soccorso istruttorio, di leale collaborazione e buona fede.

Il ricorrente non avrebbe potuto dichiarare il proprio titolo nella specifica sezione della domanda di partecipazione.

In ogni caso, il predetto art. 7 del bando stabilisce in maniera chiara che devono essere valutati i titoli dichiarati in sede di domanda e ciò a prescindere dalla eventuale erronea compilazione delle specifiche caselle.

La dichiarazione del possesso del titolo di laurea sarebbe stata rappresentata in modo chiaro, per cui la PA avrebbe potuto verificare la veridicità sia ai fini del requisito di partecipazione e sia quale titolo per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

L'amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, riconoscendo al ricorrente il superiore punteggio di 1,5 ex art. 7 comma 4 lett. a del bando.

La controinteressata Lo Vergine Alessia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccepisce la legittimità del bando e della valutazione della commissione di concorso.

Con la determina n. 142/2023 la Regione Puglia ha disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale in questione di n. 34 unità sino alla candidata posizionata

alla n. 49.

L'interessato quindi ha impugnato con motivi aggiunti la citata determina n. 142/2023 con cui Regione ha disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente.

Osserva al riguardo che caso di accoglimento del ricorso, avrebbe diritto a conseguire la posizione n. 30 (oppure 31-32 a seconda dei criteri di preferenza con gli ex aequo) della graduatoria medesima e quindi ad essere assunto presso la P.A. procedente in ragione dello scorrimento effettuato con la citata determina. In proposito richiama i motivi articolati nel ricorso.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All'udienza del 27 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato essendo stato notificato ad almeno un controinteressato, ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati dalla ricorrente. Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente, i quali precedono quest'ultimo nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessato (in posizione n. 62 con un punteggio complessivo pari a 22,5, cfr. Determinazione del Dirigente Sezione Personale della Regione Puglia 25 ottobre 2022, n. 1042) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 24,00 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 maggio 2024 e nelle more dispone

l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO